



NEWSLETTER

anno 9°- newsletter 10/2022

Aggiornata al 31/10/2022

PRIMO PIANO

- ◆ **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA:** in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea aggiornamenti del framework normativo della Banca Centrale Europea in merito all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e la relativa metodologia per il calcolo delle sanzioni.
- ◆ **REGOLAMENTO EMITTENTI:** nel mese di ottobre pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la delibera CONSOB n.22422 e la nuova consultazione dell'Autorità con il mercato sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti finalizzate ad adeguare quest'ultimo alla Direttiva (UE) 2021/2261 e al Regolamento (UE) 2021/2259.
- ◆ **PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING:** in Gazzetta Ufficiale le modifiche apportate al Provvedimento unico sul post-trading del 13 agosto 2018 in esito alla conclusione della consultazione avviata dalla CONSOB e della Banca d'Italia.
- ◆ **BANCA D'ITALIA SUL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO:** l'Autorità divulga con apposita comunicazione la decisione di rafforzare la propria azione attraverso la creazione di una nuova struttura – l'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) – posta alle dirette dipendenze del Direttorio e pubblica sul proprio sito una nuova sezione che offre la possibilità agli utenti di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati.
- ◆ **CROWDFUNDING:** in linea con la proroga disciplinata dal Regolamento delegato (UE) 2022/1988, la Banca d'Italia e la CONSOB, con apposita comunicazione, forniscono orientamenti per gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione.



annunziata&conso

SOMMARIO

PRIMO PIANO	1
1. LEGISLAZIONE EUROPEA	4
1.1. PROCEDURE DI INFRAZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA.	4
1.2. METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI PER PRESUNTE INFRAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA.....	5
1.3. BCE SULLA PROPOSTA DI NORME ARMONIZZATE SULL'ACCESSO EQUO AI DATI E SUL LORO UTILIZZO.	5
1.4. TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEGLI ENTI SISTEMICI E REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI...	6
1.5. MODELLIZZABILITÀ DEI FATTORI DI RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO DEI MODELLI INTERNI.	6
1.6. NORME TECNICHE SU TEST RETROSPETTIVI E ASSEGNAZIONE DI PROFITTI E PERDITE.	7
1.7. ASSEGNAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LIQUIDITÀ.	7
1.8. IL CONSIGLIO UE APPROVA IL TESTO DEL REGOLAMENTO MICA SULLE CRIPTOVALUTE.	8
1.9. REGOLAMENTI UE SU ACCESSO E SEGNALAZIONE DEI DATI SULLE NEGOZIAZIONI.....	9
1.10. CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE IN BILANCIO.	10
1.11. ESTENSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING.	11
1.12. INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA DELL'UE.....	11
2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.....	12
2.1. IN GU LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	12
2.2. IN GU LE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING.	12
3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.	13
3.1. CONSOB: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI.	13
3.2. CROWDFUNDING: COMUNICAZIONE BANCA D'ITALIA E CONSOB.	14
4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A	15
4.1. EUROPEAN BANKING AUTHORITY WORK PROGRAMME 2023.	15
4.2. EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY WORK PROGRAMME 2023.15	
4.3. RISCHI ESG E VIGILANZA SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO.	16
4.4. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE.....	16
4.5. OPINION EBA SULL'INFORMATIVA DI PILLAR 3.	17
4.6. EUROPEAN RESOLUTION EXAMINATION PROGRAM.	17
4.7. CONSULTAZIONE ESMA SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI.	18
4.8. COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SUL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO....	18
4.9. BANCA D'ITALIA: NUOVA SEZIONE DEDICATA ALL'ANTIRICICLAGGIO.....	19
4.10. I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 SULL'ANTIRICICLAGGIO DELL'UIF.	19
4.11. REPORT EBA SU TLAC E MREL. 20	

4.12. CONSULTAZIONE FSB SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CRYPTO-ASSET.	20	5. WEBINAR, CONVEGNI & GUIDE.....	22
4.13. STUDIO ESMA SULLE CRYPTO- ASSETS.	20	5.1. CRIPTO: COME MUOVERSI NELLA GIUNGLA DELLE VALUTE VIRTUALI.	22
4.14. EIOPA SULLA VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO.	21		

1. LEGISLAZIONE EUROPEA

1.1. Procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

*TUTTI GLI
OPERATORI*

Publicato in data 10 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea (BCE) del 29 settembre 2022 relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica che abroga la decisione BCE/2010/10 a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Il Regolamento in parola istituisce un quadro armonizzato in cui possono essere irrogate sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE definendo, al contempo, le seguenti procedure che devono essere applicate dalla banca centrale competente dell'Eurosistema:

- ◆ procedura di monitoraggio e registrazione;
- ◆ procedura di segnalazione;
- ◆ procedura di notifica;
- ◆ approvazione e attuazione di un piano correttivo;
- ◆ procedura di infrazione.

Il Regolamento chiede alle banche centrali competenti di monitorare l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti e di registrare le presunte infrazioni di tali obblighi su apposito sistema.

La decisione BCE/2010/10 continuerà ad applicarsi alle presunte infrazioni verificatesi prima della data di applicazione del presente Regolamento prevista per il prossimo 30 aprile 2024 ad eccezione dell'articolo 12 (applicazione specifica alle infrazioni in materia di segnalazioni statistiche sui mercati monetari) che si applicherà a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#)

1.2. Metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica.

*TUTTI GLI
OPERATORI*

Pubblicata il 10 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione (UE) 2022/1921 della BCE, del 29 settembre 2022, che stabilisce la metodologia per il calcolo delle sanzioni nei confronti di un soggetto dichiarante sottoposto a obblighi di segnalazione statistica che non rispetta tali obblighi.

La Decisione BCE si applicherà dal 30 aprile 2024, ad eccezione dell'articolo 8 (applicazione specifica alle infrazioni in materia di segnalazioni statistiche sui mercati monetari) che si applicherà a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Per consultare la Decisione della BCE, cliccare [qui](#).

1.3. BCE sulla proposta di norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo.

*TUTTI GLI
OPERATORI*

In data 19 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il parere della BCE del 5 settembre 2022 relativo alla proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo [COM(2022) 68 final], formulato secondo quanto sancito dall'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del TFUE, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE relativi alla definizione e all'attuazione della politica monetaria e alla promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione europea e l'introduzione di un quadro di riferimento per l'accesso ai dati provenienti da fonti del settore privato e per il relativo utilizzo che comprenda requisiti in materia di condivisione dei dati, trasparenza e tutela della riservatezza.

Per consultare il parere, cliccare [qui](#).

1.4. Trattamento prudenziale degli enti sistemici e requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

*ENTI A RILEVANZA
SISTEMICA A
LIVELLO GLOBALE
E BANCHE*

In data 25 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione il Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) e la direttiva 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive) per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Il Regolamento chiede agli Stati membri di mettere in pratica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punti 1 e 3, entro il 15 novembre 2023. Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 14 novembre 2022. Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.5. Modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni.

BANCHE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 26 ottobre 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/2060 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.6. Norme tecniche su test retrospettivi e assegnazione di profitti e perdite.

BANCHE

In data 26 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione il Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquingages e 325 sexages del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.7. Assegnazione dei fattori di rischio e liquidità.

BANCHE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 26 ottobre 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione del 28 febbraio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.8. Il Consiglio Ue approva il testo del Regolamento MiCA sulle criptovalute.

CRYPTO-ASSETS In data 5 ottobre 2022 il Consiglio dell'UE ha approvato il testo della proposta del Regolamento sui mercati delle criptovalute [Markets in Crypto-Assets (MiCA)] che ha l'obiettivo di stabilire un quadro armonizzato a livello comunitario in tema di crypto-assets nonché attività e servizi correlati.

Il Regolamento in parola prevede:

- ◆ obblighi di trasparenza e divulgazione per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione;
- ◆ l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi e degli emittenti;
- ◆ il funzionamento, l'organizzazione e la governance degli emittenti;
- ◆ protezione dei titolari di crypto-assets e dei clienti dei fornitori di servizi;
- ◆ misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illegale di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Il presente regolamento si applicherà alle persone fisiche e giuridiche e ad altre imprese impegnate nell'emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di crypto-assets o che forniscono servizi connessi a quest'ultimi.

Per consultare il testo del documento, cliccare [qui](#).

Per le fasi, cliccare [qui](#).

1.9. Regolamenti UE su accesso e segnalazione dei dati sulle negoziazioni.

*TUTTI GLI
OPERATORI*

Publicati in data 7 ottobre 2022 una serie di regolamenti, di seguito elencati, relativi all'accesso e segnalazione dei dati sulle negoziazioni con riferimento agli strumenti derivati OTC:

- ◆ Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare;
- ◆ Regolamento delegato (UE) 2022/1856 della Commissione del 10 giugno 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi;
- ◆ Regolamento delegato (UE) 2022/1857 della Commissione del 10 giugno 2022 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni;
- ◆ Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette

la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

- ◆ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione del 10 giugno 2022 recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni;
- ◆ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione.

Per consultare il testo dei documenti, cliccare [qui](#).

1.10. Cartolarizzazioni sintetiche in bilancio.

*SPV E ALTRI
INTERMEDIARI*

Il 13 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1929 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.11. Estensione del periodo transitorio per i fornitori di servizi di crowdfunding.

*OPERATORI IN
CROWDFUNDING*

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione del 12 luglio 2022 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, il Regolamento delegato proroga il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 fino al 10 novembre 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.12. Informativa a norma dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia dell'UE.

*IMPRESE NON
FINANZIARIE,
GESTORI DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIA, ENTI
CREDITIZI,
IMPRESE DI
INVESTIMENTO,
IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE*

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 ottobre 2022 una comunicazione della Commissione (2022/C 385/01) sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato (Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021) relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili.

L'elenco delle domande raccolte è considerabile utile a chiarire le disposizioni contenute nella normativa vigente.

Sul punto si rileva che l'elenco in parola non estende i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per le Autorità e gli operatori interessati.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.

2.1. In GU le modifiche al Regolamento Emittenti.

EMITTENTI In Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022 è stata pubblicata la delibera CONSOB n. 22422, datata 28 luglio 2022, che modifica il Regolamento Emittenti, regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni.

Per consultare il testo della Gazzetta Ufficiale, cliccare [qui](#)

Per consultare la delibera n. 22422 cliccare [qui](#).

Per il testo aggiornato del Regolamento Emittenti, cliccare [qui](#)

2.2. In GU le modifiche al Provvedimento unico sul post-trading.

*EMITTENTI E
INTERMEDIARI
ABILITATI ALLA
TENUTA DEI CONTI* Pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 ottobre 2022 la delibera CONSOB concernente le modifiche al Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

*SUI QUALI SONO
REGISTRATI GLI
STRUMENTI
FINANZIARI E I
RELATIVI
TRASFERIMENTI* Le modifiche apportate mirano ad adeguare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ("SHRD 2") e al connesso Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 conformando al contempo, la stessa, al citato quadro europeo di riferimento in materia di:

- ◆ identificazione degli azionisti;
- ◆ trasmissione delle informazioni;
- ◆ agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.

Per consultare il documento in Gazzetta Ufficiale cliccare [qui](#).

Per consultare il testo con le modifiche al provvedimento unico cliccare [qui](#).

3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

3.1. CONSOB: in Consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti.

EMITTENTI

In data 17 ottobre 2022 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti finalizzate ad adeguare quest'ultimo:

- ◆ alla Direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- ◆ e al Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti.

La consultazione resterà aperta fino al 7 novembre 2022.

Le osservazioni al documento in parola potranno essere inviate online.

Per la consultazione, cliccare [qui](#).

3.2. Crowdfunding: comunicazione Banca d'Italia e CONSOB.

*OPERATORI IN
CROWDFUNDING*

Alla luce dell'opzione esercitata dalla Commissione europea lo scorso luglio, prevista dal paragrafo 3 dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503, in data 21 ottobre 2022 la Banca d'Italia e la CONSOB hanno divulgato una comunicazione destinata agli operatori che gestiscono o intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull'investimento (equity-based) sia sul prestito (lending-based).

Con la comunicazione in parola le Autorità forniscono informazioni sull'estensione del periodo di presentazione delle domande e chiarimenti sulla domanda di autorizzazione, nonché orientamenti per gli operatori interessati.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A

4.1. European Banking Authority work programme 2023.

TUTTI GLI
OPERATORI

L'European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il suo programma di lavoro annuale per il 2023 (EBA/REP/2022/20) in cui l'Autorità descrive le principali aree strategiche, attività e compiti in cui la stessa sarà impegnata per il prossimo anno.

In linea con quanto previsto nel proprio documento di programmazione per il periodo 2022-2024, l'EBA si concentrerà:

- ◆ sull'attuazione di Basilea nell'UE;
- ◆ esecuzione di uno stress test rafforzato a livello di UE;
- ◆ sulla raccolta e fornitura dati;
- ◆ sulle nuove sfide derivanti dalla digitalizzazione della finanza;
- ◆ sulla crypto-attività;
- ◆ sul contribuire allo sviluppo della capacità di combattere il riciclaggio;
- ◆ sulla protezione dei consumatori nell'UE;
- ◆ sul prestare particolare attenzione all'agenda europea ESG.

Per consultare il work programme 2023 completo, cliccare [qui](#).

4.2. European Securities and Markets Authority work programme 2023.

TUTTI GLI
OPERATORI

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il suo programma di lavoro per il 2023 nell'ambito della strategia per il periodo 2023-2028. Con il lavoro in parola, l'ESMA si pone l'obiettivo per il 2023 di affrontare nuove responsabilità nella regolamentazione quali, ad esempio, in materia di:

- ◆ finanza sostenibile;
- ◆ impatto delle nuove tecnologie sui mercati finanziari tramite mandati nell'ambito di DORA, MiCA e del regime DLT.

Per consultare il work programme 2023 completo, cliccare [qui](#).

Per consultare la strategia per il periodo 2023-2028, cliccare [qui](#).

4.3. Rischi ESG e vigilanza sulle imprese di investimento.

*IMPRESE DI
INVESTIMENTO*

L'EBA ha pubblicato in data 24 ottobre 2022 un rapporto su come incorporare i rischi ESG nella vigilanza delle imprese di investimento (EBA/REP/2022/26).

Il rapporto fornisce una prima valutazione dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) ai fini della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento ai sensi della direttiva sulle imprese di investimento (IFD), gettando le basi per ulteriori considerazioni sugli aspetti ESG nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di tali imprese. Il report dovrebbe essere considerato congiuntamente al rapporto EBA sulla gestione e vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le imprese di investimento (EBA/REP/2021/18) e agli orientamenti EBA sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'IFD (EBA/GL/2022/09).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.4. Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dal portafoglio di negoziazione.

BANCHE

L'EBA ha pubblicato in data 20 ottobre le nuove Linee guida sul rischio di tasso di interesse per le posizioni del portafoglio bancario (IRRBB) e sul rischio di spread di credito derivante dalle attività diverse dal portafoglio di negoziazione (EBA/GL/2022/14), che sostituiranno le attuali Linee guida (EBA/GL/2018/02) pubblicate nel 2018, e due bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (EBA/RTS/2022/09 ed EBA/RTS/2022/10) che specificano gli aspetti tecnici del quadro dell'IRRBB.

Le nuove linee guida troveranno applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023, ad eccezione delle previsioni relative al rischio di spread creditizio derivante da attività diversa dal portafoglio di negoziazione che si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2023.

Per consultare le linee guida, cliccare [qui](#).

4.5. Opinion EBA sull'informativa di Pillar 3.

BANCHE

L'EBA pubblica in data 17 ottobre 2022 la propria opinione (EBA/Op/2022/1) in risposta alle modifiche, sostanziali e non, proposte dalla Commissione Europea relativamente al progetto definitivo di ITS sull'informativa prudenziale sui rischi ESG concentrandosi:

- ◆ sulla divulgazione di informazioni quantitative;
- ◆ sulle azioni di mitigazione e sull'esposizione ai rischi legati ai cambiamenti climatici associati ad attività economiche qualificabili come sostenibili dal punto di vista ambientale nei confronti delle PMI e di altre controparti;
- ◆ sul calcolo delle esposizioni allineate alla tassonomia del portafoglio bancario verso PMI e altre controparti.

Ritenendo che le modifiche proposte impattino in modo significativo il progetto di ITS e quindi giustificano un parere formale, nella sua opinione l'EBA insiste sul fatto che gli enti dovrebbero fare ogni sforzo per raccogliere e divulgare le informazioni molto rilevanti riflesse nel Banking Book taxonomy Alignment Ratio (BTAR).

Per consultare l'opinione, cliccare [qui](#).

4.6. European Resolution Examination Program.

BANCHE

Pubblicato dall'EBA in data 27 ottobre 2022 l'"European Resolution Examination Program" (EBA/REP/2022/27). Con il report in parola l'Autorità punta a identificare i temi chiave e a definire le priorità di lavoro delle Autorità di risoluzione e le rispettive pratiche. Secondo l'EBA le Autorità di risoluzione dovrebbero considerare i seguenti argomenti nello sviluppo delle loro priorità per il 2023: (i) come vengono affrontate le carenze di MREL; (ii) lo sviluppo di sistemi informativi gestionali per la valutazione in delibera; (iii) preparativi per la gestione del fabbisogno di liquidità in caso di risoluzione; (iv) e l'attivazione della strategia del bail-in.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.7. Consultazione ESMA sull'attuazione della direttiva sui diritti degli azionisti.

EMITTENTI E
INTERMEDIARI
ABILITATI ALLA
TENUTA DEI CONTI
SUI QUALI SONO
REGISTRATI GLI
STRUMENTI
FINANZIARI E I
RELATIVI
TRASFERIMENTI

In data 11 ottobre 2022 l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito una consultazione pubblica sulla Direttiva (UE) 2017/828 [Shareholder Rights Directive II (SHRD II)] allo scopo di raccogliere informazioni sul modo in cui i partecipanti al mercato percepiscono l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni della normativa.

La consultazione è stata aperta l'11 ottobre 2022 e si concluderà il 28 novembre 2022. Successivamente, l'ESMA, fornirà il proprio contributo alla Commissione entro il prossimo luglio 2023.

Per la consultazione, cliccare [qui](#).

4.8. Comunicazione della Banca d'Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

TUTTI GLI
OPERATORI

Pubblicata in data 20 ottobre 2022 dalla Banca d'Italia sul proprio sito una Comunicazione sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Con la comunicazione in parola l'Autorità divulga la propria decisione di rafforzare la propria azione attraverso la creazione di una nuova struttura – l'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) – posta alle dirette dipendenze del Direttorio, in cui sono confluite tutte le attività AML/CFT finora svolte dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria.

L'Unità SNA svolgerà i propri compiti attraverso tre divisioni:

- ◆ due dedicate all'attività di supervisione;
- ◆ e una che seguirà i profili normativi, metodologici, di cooperazione internazionale e di analisi dei rischi.

Per consultare la Comunicazione della Banca d'Italia, cliccare [qui](#).

4.9. Banca d'Italia: nuova sezione dedicata all'antiriciclaggio.

TUTTI GLI
OPERATORI

Online sul sito della Banca d'Italia dal 14 ottobre 2022 la nuova sezione "Supervisione e Normativa Antiriciclaggio" che offre la possibilità agli utenti di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati.

Con la costituzione dell'Unità, l'Autorità:

- ◆ presidia più efficacemente la crescente complessità dei compiti di regolamentazione e vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- ◆ assicura un loro indirizzo unitario e prepararsi alle novità che si profilano in Europa - prima fra tutte, la costituzione di una nuova Autorità (Anti-money Laundering Authority "AMLA").

Per consultare la sezione, cliccare [qui](#).

4.10. I dati del primo semestre 2022 sull'antiriciclaggio dell'UIF.

TUTTI GLI
OPERATORI

Pubblicato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia il Quaderno dell'antiriciclaggio contenente statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità relativo al primo semestre del 2022.

In analisi dei dati statistici e delle informazioni sintetiche si rileva un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un aumento delle segnalazioni da parte di operatori bancari e postali. Tra i segnalanti appartenenti al comparto non finanziario, il contributo segnaletico più elevato è ascrivibile ai prestatori di servizi di gioco. In termini assoluti si rileva un incremento di segnalazioni nel Lazio, in Lombardia e nel Veneto e una diminuzione di segnalazioni in Sicilia e in Puglia.

Per consultare il Quaderno completo, cliccare [qui](#).

4.11. Report EBA su TLAC e MREL.

BANCHE

In data 7 ottobre 2022 l'EBA ha pubblicato un report (EBA/REP/2022/23) aggiornato sul Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) e sul Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.12. Consultazione FSB sulla regolamentazione delle attività in Crypto-asset.

CRYPTO-ASSET

In data 11 ottobre 2022 il Financial Stability Board (FSB) ha avviato una consultazione sulla regolamentazione delle attività in Crypto-asset i cui risultati potranno contribuire a instaurare un quadro normativo armonizzato per la regolamentazione internazionale.

La consultazione terminerà il 15 dicembre 2022.

Per la consultazione, cliccare [qui](#).

4.13. Studio ESMA sulle Crypto-assets.

CRYPTO-ASSET

In data 4 ottobre 2022 l'ESMA ha pubblicato uno studio intitolato "Crypto-assets and their risks for financial stability" con cui l'Autorità indaga, da un lato, lo stato di avanzamento dei rischi connessi ai Crypto-assets e, dall'altro, considera al contempo la potenziale trasmissione ai mercati finanziari. L'elaborato in parola presenta, quindi, una panoramica dei recenti sviluppi del mercato e, analizzando specifiche fonti di rischio (mancanza di dati affidabili e trasparenti) e canali di trasmissione di rischio (diretti e indiretti), fornisce una breve panoramica delle risposte normative (vedi Markets in Crypto-Assets regulation) su cui le Autorità sono a lavoro.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.14. EIOPA sulla vendita di prodotti assicurativi per la protezione del credito.

*BANCHE E
ASSICURAZIONI*

Pubblicata in data 5 ottobre 2022 sul sito dell'IVASS la richiesta dell'EIOPA di migliorare il "value for money" della bancassicurazione, con un richiamo alle banche e agli assicuratori, e pubblica gli esiti della Thematic review sulle polizze a protezione del credito.

Per consultare i documenti EIOPA, cliccare [qui](#).

5. WEBINAR, CONVEGNI & GUIDE

5.1. Cripto: come muoversi nella giungla delle valute virtuali.

CRYPTO-ASSET In edicola giovedì 13 ottobre, in allegato al Sole 24 Ore, il secondo volume della collana Finanza Digitale contenente la guida “Come muoversi nella giungla delle valute virtuali”.

La guida è stata curata dalla redazione di Plus24 ed è stata distribuita anche nei seminari che Il Sole organizza per il mese dell'educazione finanziaria.

Tra gli autori dei contributi il Professor Filippo Annunziata, l'Av. Andrea Conso, l'Av. Antonio Di Giorgio, l'Av. Roberto Ferretti e il Dott. Donato Varani.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.